



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
N. 23 del 20 maggio 2013**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..  
Progetto di nuova realizzazione impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali  
non pericolosi nel Comune di Vicoforte.  
Proponente: EDILSERVICE DI NASI A. & C. s.n.c., S.S. 28 Loc. Olle n. 50, 12080 –  
VICOFORTE.  
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

**IL DIRIGENTE**

Rif. Pratica 09.13.VER - 2011 - 08.18/000701-01  
Prot. Generale n. 12287 del 14.02.2013



#### Premesso che:

- In data 19 febbraio 2013 è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Adolfo Nasi, legale rappresentante della EDILSERVICE di Nasi A. & C. s.n.c., con sede in Vicoforte Mondovì, S.S. 28 Località Olle n. 50, ed assunta al protocollo dell'Ente n. 12287 in data 14.02.2013;
- il progetto è riconducibile alla categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 e s.m.i.*";
- la Provincia ha comunicato la notizia di avvenuto deposito del progetto, mediante pubblicazione al proprio Albo Pretorio, dal 28 febbraio al 15 aprile 2013, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 17057 del 28.02.2013, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso dell'istruttoria, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuta unicamente la seguente comunicazione:
- il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 02.04.2013 con prot. n. 27314, ha informato di aver espresso -in data 02.05.2011- parere di conformità antincendio con esito favorevole per le attività 92 e 18 del D.M. 16.02.1982, ricatalogate in attività 74B e 13A del D.P.R. 151/2011 e per le quali, in data 20.02.2012, è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, che consente l'esercizio dell'attività ai fini antincendio. Inoltre, in data 22.11.2012, l'attività è stata oggetto di verifica a campione, da cui è emersa la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Qualora si prevedano modifiche rispetto a quanto approvato e relative ad attività elencate nel D.P.R. 01.08.2011, n.151, il titolare dovrà presentare nuova istanza, volta ad ottenere un parere preventivo di conformità antincendio; inoltre, al termine dei lavori, il titolare medesimo dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del succitato D.P.R.
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, di capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5 della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Dal 14.02.2006, la Società proponente è già stata iscritta al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi al n. 279. In data 21 ottobre 2010, l'area di messa in riserva e recupero dei rifiuti venne sottoposta a sequestro da parte del Comando Carabinieri – N.O.E. di Alessandria. A seguito della sentenza del Tribunale di Mondovì del 17.12.2012, il titolare intende ora riprendere l'attività. L'azienda, esistente dal 1975, occupa attualmente un'area di superficie complessiva pari a circa 9.500 mq, sulla quale insistono una palazzina ad uso uffici, un fabbricato ad uso magazzino e spogliatoio addetti, un capannone di circa 1500 mq, un piazzale ad uso deposito cassoni, ed aree scoperte, destinate alla viabilità interna. Detta area è situata in un'ampia conca, a confine tra i comuni di Vicoforte e San Michele Mondovì, lungo la Strada Statale 28, tra un'estesa zona prativa a destinazione agricola, con numerose cascate sparse, ed una vasta area boscata. Nelle vicinanze, si trovano un insediamento commerciale ed un ampio insediamento industriale. La superficie dell'area da destinare a messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi, di proprietà dell'azienda ed interamente scoperta, sarà di circa 3.350 mq. I materiali in arrivo verranno depositati in cumuli, distinti per tipologia e contrassegnati da apposita cartellonistica indicante il punto di cui al D.M. 5/2/98 ed i codici CER. Periodicamente, in ogni caso entro un anno dalla messa in riserva, verranno eseguite le operazioni di recupero, che consisteranno in separazione delle eventuali frazioni non conformi, macinazione, vagliatura e realizzazione di MPS, per quanto riguarda la tipologia 7.1, e conglomerato bituminoso per quanto riguarda la tipologia 7.6, mentre i rifiuti di cui alle tipologie 7.2, 12.3 e 7.31bis, verranno utilizzati per rilevati e sottofondi stradali, previo test di cessione sui rifiuti tal quali. La potenzialità annua dell'impianto corrisponde a 15.500 tonnellate. Stimando un numero di giorni lavorativi pari a 253 nell'arco dell'anno solare, la potenzialità giornaliera media è di circa 62 tonnellate.
- In data 15 maggio 2013, l'Organo Tecnico - avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione relativa alla procedura di Verifica, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso

dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 15 maggio 2013, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

#### **DISPONE**

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.02.2013 prot. n. 12287, da parte del Sig. Adolfo Nasi, legale rappresentante della EDILSERVICE di Nasi A. & C. s.n.c., con sede in Vicoforte, S.S. 28 Località Olle n. 50, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, è emerso che la ripresa dell'attività, così come proposta, non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 alle seguenti prescrizioni, vincolanti ai fini dell'acquisizione di ogni provvedimento autorizzativo necessario per esercitare l'attività in esame:
  - l'attività dovrà essere localizzata esclusivamente sul piazzale dell'ex cava, senza modificare in nessun modo le aree boscate circostanti;
  - venga fornita idonea documentazione previsionale di impatto acustico all'autorità competente di cui all'art. 10 della L.R. 52/00, da redigere secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
  - venga presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.; lo stesso dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell'Allegato A del succitato regolamento.

#### **STABILISCE**

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

#### **DA' ATTO**

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Cuneo, 20.05.2013

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO

<b>ESTENSORE:</b>
-------------------

Arch. Barbara GIORDANA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
--